



COMUNICATO UFFICIALE N.93 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 59/AA al N. 75/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1035 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo FIORENTINI, Marco IACOVOLTA e della società A.S.D. SAVIO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO FIORENTINI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. SAVIO S.R.L., all'epoca dei fatti: a) in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 38 e 40 lett. E) e Eb) (vigenti all'epoca dei fatti e oggi trasfusi negli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) del Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 2.1 lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione 2016/2017, consentito o, comunque, non impedito al sig. Simone Ciciotti di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. SAVIO S.R.L. partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali Fascia B organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Marco Iacovolta, soggetto privo della necessaria abilitazione federale e tesserato per la Società quale dirigente accompagnatore, di svolgere l'attività quale allenatore responsabile di detta squadra, per come da quest'ultimo confermato e risultante dalle distinte di gara; b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del vigente Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 2.1 lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018, del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione 2018/2019, consentito o comunque non impedito che soggetti sforniti delle necessarie qualifiche e abilitazioni assumessero di fatto, condividendone la responsabilità, la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali Under 15- Eccellenza organizzato dal C.R. Lazio, ovvero il sig. Riccardo Tempestini, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale preparatore atletico e, in tale veste, tesserato per la società, e il sig. Marco Iacovolta, sprovvisto di qualsivoglia abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la società quale dirigente accompagnatore; per come risulta dalle dichiarazioni testimoniali, dalle verifiche sul campo di gioco effettuate dai collaboratori e dalle distinte di gara;

MARCO IACOVOLTA, dirigente accompagnatore della A.S.D. SAVIO S.R.L. all'epoca dei fatti: a) in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F. nonché al punto 2.1 lett. e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, del Settore Giovanile Scolastico per avere, nella stagione 2016/2017 assunto, in costanza tesseramento quale dirigente accompagnatore e in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, la conduzione della squadra della A.S.D. SAVIO S.R.L., partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali Fascia B organizzato dal C.R. Lazio, formalmente affidata al sig. Simone Ciciotti per come confermato dal dirigente e risultante dalle distinte di gara; b) della violazione dei doveri di lealtà,

correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F nonché al punto 2.1 lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018, del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, assunto, in costanza tesseramento quale dirigente accompagnatore e in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, la conduzione della squadra della A.S.D. SAVIO, S.R.L. partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali Under 15-Eccellenza organizzato dal C.R. Lazio, condividendo la responsabilità tecnica della squadra, durante gli allenamenti e le gare di campionato, con il preparatore atletico sig. Riccardo Tempestini, per come risulta dalle dichiarazioni testimoniali, dalle verifiche sul campo di gioco effettuate dai collaboratori e dalle distinte di gara;

A.S.D. SAVIO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alle quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dai Sig.ri Paolo FIORENTINI in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAVIO CALCIO e Marco IACOVOLTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Paolo FIORENTINI da scontarsi al termine dell'applicazione di eventuali sanzioni in corso di esecuzione, di 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Marco IACOVOLTA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAVIO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente) per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1516 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Valter BOCCACCI, Marco CARILLO, Fabrizio DE SANTIS, Salvatore FRANGIPANE, Fabio LUCIANI, Angelo RAPANÀ e delle società A.S.D. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 e A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALTER BOCCACCI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61 N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – NORDOVEST* del 22/09/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – CCCP 1987* del 06/10/2018; *PRO CALCIO ITALIA - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 13/10/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – REAL CIAMPINO* del 20/10/2018; *CORTINA S.C. - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 27/10/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – ARANOVA* del 03/11/2018; *CARBOGNANO - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 10/11/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone B, stagione sportiva 2018-19, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore FRANGIPANE Salvatore, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo. Nella gara *VIRTUS FENICE - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 03/10/2018 il Dirigente Accompagnatore della T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 non è stato indicato;

MARCO CARILLO, all'epoca dei fatti oggetto della presente indagine, Presidente e legale rappresentante della Società T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito l'utilizzo del calciatore FRANGIPANE Salvatore, nelle fila della soc. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, pur sapendolo in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, nel corso delle gare: *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – NORDOVEST* del 22/09/2018; *VIRTUS FENICE - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 03/10/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – CCCP 1987* del 06/10/2018; *PRO CALCIO ITALIA - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 13/10/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – REAL CIAMPINO* del 20/10/2018; *CORTINA S.C. - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 27/10/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – ARANOVA* del 03/11/2018; *CARBOGNANO - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 10/11/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone B, stagione sportiva 2018-19;

FABRIZIO DE SANTIS, Presidente e legale rappresentante della Società SPORTING HORNETS ROMA, in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito l'utilizzo del calciatore FRANGIPANE Salvatore, nelle fila della soc. SPORTING HORNETS ROMA, pur sapendolo in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, nel corso delle gare: *SPORTING HORNETS ROMA – CARBOGNANO* del 10/03/2018; *FUTSAL ISOLA - SPORTING HORNETS ROMA* del 13/03/2018; *SPORTING HORNETS ROMA – SPORTING JUVENIA* del 17/03/2018; *TOPNETWORK VALMONTONE - SPORTING HORNETS ROMA* del 24/03/2018 tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2017-18;

SALVATORE FRANGIPANE, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 in relazione all'art. 22 comma 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver egli disputato, nelle fila della soc. SPORTING HORNETS ROMA, le gare: *SPORTING HORNETS ROMA – CARBOGNANO* del 10/03/2018; *FUTSAL ISOLA - SPORTING HORNETS ROMA* del 13/03/2018; *SPORTING HORNETS ROMA – SPORTING JUVENIA* del 17/03/2018; *TOPNETWORK VALMONTONE - SPORTING HORNETS ROMA* del 24/03/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2017-18, e nelle fila della soc. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, le gare: *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – NORDOVEST* del 22/09/2018; *VIRTUS FENICE - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 03/10/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – CCCP 1987* del 06/10/2018; *PRO CALCIO ITALIA - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 13/10/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – REAL CIAMPINO* del 20/10/2018; *CORTINA S.C. - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 27/10/2018; *T.C. PARIOLI FOOTBALL 42 – ARANOVA* del 03/11/2018; *CARBOGNANO - T.C. PARIOLI FOOTBALL 42* del 10/11/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone B, stagione sportiva 2018-19, senza averne titolo perché squalificato;

FABIO LUCIANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SPORTING HORNETS ROMA, in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61 N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara *TOPNETWORK VALMONTONE - SPORTING HORNETS ROMA* del 24/03/2018, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2017-18, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore FRANGIPANE Salvatore, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo;

ANGELO RAPANÀ, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SPORTING HORNETS ROMA, in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 61 N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: *SPORTING HORNETS ROMA – CARBOGNANO* del 10/03/2018; *FUTSAL ISOLA - SPORTING HORNETS ROMA* del 13/03/2018; *SPORTING HORNETS ROMA – SPORTING JUVENIA* del 17/03/2018, tutte valevoli per il Campionato di Calcio a 5 Serie C1, Girone A, stagione sportiva 2017-18, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore FRANGIPANE Salvatore, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo;

A.S.D. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Valter BOCCACCI, Marco CARILLO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. T.C. PARIOLI FOOTBALL 42, Fabrizio DE SANTIS, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA, Salvatore FRANGIPANE, Fabio LUCIANI e Angelo RAPANÀ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 giorni di inibizione per il Sig. Valter BOCCACCI, 15 giorni di inibizione per il Sig. Marco CARILLO, 60 giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio DE SANTIS, 3 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore FRANGIPANE, 15 giorni di inibizione per il Sig. Fabio LUCIANI, 45 giorni di inibizione per il Sig. Angelo RAPANÁ, di 2 punti di penalizzazione e € 400 di ammenda per la società A.S.D. T.C. PARIOLI FOOTBALL e di 2 punti di penalizzazione e € 200 di ammenda per la società A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1254 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giambattista LA GROTTA, Elena LA GRUTTA, Nicola MAIORINO e delle società A.S.D. SPORTING LUCANIA, A.S.D.P. REAL GRUMENTO e A.S.D. ACS'09 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAMBATTISTA LA GROTTA, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ACS' 09 in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.44 del Regolamento LND, ed in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. ACS'09 partecipasse al campionato di Seconda Categoria girone C Regione Basilicata stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;

ELENA LA GRUTTA, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SPORTING LUCANIA in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.44 del Regolamento LND ed in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. SPORTING LUCANIA partecipasse al campionato di Seconda Categoria girone C Regione Basilicata stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;

NICOLA MAIORINO, presidente e legale rappresentante della società A.S.D.P. REAL GRUMENTO in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.44 del Regolamento LND ed in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. REAL GRUMENTO partecipasse al campionato di Seconda Categoria girone C Regione Basilicata stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico;

A.S.D. ACS'09, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Giambattista LA GROTTA;

A.S.D. SPORTING LUCANIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Elena LA GRUTTA;

A.S.D.P. REAL GRUMENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Nicola MAIORINO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giambattista LA GROTTA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACS'09, Elena LA GRUTTA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING LUCANIA e Nicola MAIORINO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D.P. REAL GRUMENTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Giambattista LA GROTTA, 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Elena LA GRUTTA, 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Nicola MAIORINO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACS'09, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING LUCANIA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D.P. REAL GRUMENTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1227 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Federica PATISSO, Ciro FUSCO e della società A.S.D. ASSO AVELLINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICA PATISSO, Presidente della società A.S.D. Asso Avellino Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale e agli art. 39 e art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice sig.ra Galimova Maria Gertovna e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.S.D. Asso Avellino Calcio - Country Sport Avellino del 18/11/2018 valevole per il campionato Under 15 Provinciale organizzato dalla L.N.D. – C. R. Campania;

CIRO FUSCO, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Asso Avellino Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, all'art. 39, art. 43, commi 1 e 6, nonché art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara A.S.D. Asso Avellino Calcio - Country Sport Avellino del 18/11/2018 valevole per il campionato Under 15 Provinciale in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata e sconosciuta al sistema AS400, la calciatrice sig.ra Galimova Maria Gertovna, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che la stessa partecipasse alla gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. ASSO AVELLINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta ai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Federica PATISSO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ASSO AVELLINO CALCIO e dal Sig. Ciro FUSCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Federica PATISSO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ciro FUSCO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. ASSO AVELLINO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Maria Teresa GRATISSI e della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIA TERESA GRATISSI, Presidente della A.S.D. Città di Anagni Calcio, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 23 comma 1 e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Pasquale Napoletano di svolgere nella stagione sportiva 2018/2019 le funzioni di allenatore in favore della A.S.D. Città di Anagni Calcio per la categoria "Allievi regionali Fascia B" benché lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società e non avesse pagato la quota di tesseramento annuale per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 e per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Cristian Musa durante la Stagione 2018/2019 - benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica - di svolgere le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Città di Anagni Calcio per la categoria "Esordienti Provinciali" come dallo stesso dichiarato e per avere consentito e comunque non impedito allo stesso sia durante gli allenamenti sia durante alcune gare ufficiali di impartire suggerimenti e consigli tecnici per la categoria "Allievi regionali Fascia B" come dallo stesso dichiarato agli organi della Procura Federale e come emerso dalle audizioni svolte in fase di indagine;

A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Teresa GRATISSI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di quattro (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Teresa GRATISSI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 977 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro BENASSI, Andrea PULCINI, Antonello ZERBONI e della società A.S.D. TRIVIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO BENASSI, Presidente della società A.S.D. Trivigliano nella stagione sportiva 2018/19 e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con detta società, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F. e all'art. 44 del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per avere la società da lui rappresentata consentito che il signor Antonello Zerboni, tesserato in qualità di calciatore ma sprovvisto del titolo di allenatore, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria del Lazio, in sostituzione del tecnico Andrea Pulcini quando costui non era disponibile, pur essendo privo di titolo abilitativo, né iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

ANDREA PULCINI, allenatore tesserato per la società A.S.D. Trivigliano nella stagione sportiva 2018/19, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F. e all'art. 44 del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per avere acconsentito che il signor Antonello Zerboni, tesserato in qualità di calciatore per la società ma sprovvisto del titolo di allenatore, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria del Lazio, in sua sostituzione quando non era disponibile, pur essendo privo di titolo abilitativo, né iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

ANTONELLO ZERBONI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Trivigliano, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F. e all'art. 44 del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Trivigliano, militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria del Lazio, nel corso della stagione sportiva 2018/19, in sostituzione del tecnico Andrea Pulcini quando costui non era disponibile, pur non essendo munito del titolo di allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;

A.S.D. TRIVIGLIANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Antonello Zerboni, Alessandro Benassi e Andrea Pulcini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro BENASSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TRIVIGLIANO, e dai Sig.ri Andrea PULCINI e Antonello ZERBONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Alessandro BENASSI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Andrea PULCUINI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonello ZERBONI e di 400 € di ammenda per la società A.S.D. TRIVIGLIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1144 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario FERRARONI, Luigino FERRARI, Andrea ROSSI e della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO e, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO FERRARONI, Presidente e legale rappresentante della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ELIDORO ALESSANDRO, in quanto all'epoca dei fatti tesserato con la Società ASD Persico Dosimo e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 5 gare:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE J REGIONE LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19

09.09.2018 PESCAROLO - CANOTTIERI BALDESIO

16.09.2018 CANOTTIERI BALDESIO- PIEVE

30.09.2018 CANOTTIERI BALDESIO – SESTO 2010

21.10.2018 GRUMULUS - CANOTTIERI BALDESIO

28.10.2018 CANOTTIERI BALDESIO - CICOGNALESE;

LUIGINO FERRARI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 2 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, , in quanto all'epoca dei fatti tesserato con la Società ASD Persico Dosimo, il calciatore ELIDORO ALESSANDRO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 2 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE J REGIONE LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19

16.09.2018 CANOTTIERI BALDESIO- PIEVE

21.10.2018 GRUMULUS - CANOTTIERI BALDESIO;

ROSSI ANDREA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F., 61, commi 1 e 5, delle

N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 2 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto all'epoca dei fatti tesserato con la Società ASD Persico Dosimo, il calciatore ELIDORO ALESSANDRO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 2 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONE J REGIONE LOMBARDIA -
STAGIONE SPORTIVA 2018-19

30.09.2018 CANOTTIERI BALDESIO – SESTO 2010

28.10.2018 CANOTTIERI BALDESIO - CICOGNALESE;

A.D. CANOTTIERI BALDESIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario FERRARONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, e dai Sig.ri Luigino FERRARI e Andrea ROSSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Mario FERRARONI, 14 giorni di inibizione per il Sig. Luigino FERRARI, 14 giorni di inibizione per il Sig. Andrea ROSSI e di 200 € di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza SS 2019/2020 per la società A.D. CANOTTIERI BALDESIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1270 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Alessandro SBARAGLIA SAMPSON, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO SBARAGLIA SAMPSON, all'epoca dei fatti soggetto tesserato A.I.A. con la qualifica di A.E. della Sez. A.I.A. Roma 1, in violazione degli artt. 1 *bis* comma 1 del C.G.S. e 40 comma 1 e 3 lett. C) del Regolamento A.I.A., per aver fatto uso in più occasioni nel corso della stagione sportiva 2018/19, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel comunicare con un Organo istituzionale (nella specie il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma), di un *account* email ad esso direttamente riconducibile, contenente al proprio interno espressione non rispettosa di quei principi di lealtà, probità e rettitudine morale cui devono uniformarsi in generale tutti i soggetti dell'Ordinamento federale e, più nello specifico ai sensi del Regolamento A.I.A. tutti gli Arbitri a comune difesa della credibilità ed immagine dell'A.I.A. e del loro ruolo arbitrale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro SBARAGLIA SAMPSON;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica da scontare all'atto dell'effettiva ripresa della nuova stagione agonistico/sportiva per il Sig. Alessandro SBARAGLIA SAMPSON;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1150 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Franco SIRIANNI e della società A.S.D. BORGOVERCELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO SIRIANNI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD Borgovercelli, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 96 NOIF e 8, comma 15 C.G.S., per aver omesso il pagamento delle somme disposte dalla Commissione Premi:

A. - in favore della società ASD River Sesia Calcio in relazione ai calciatori Abate Mattia, Pavesi Denny e Trevisio Andrea, giusta decisione pubblicata con C.U. n. 9/E del 26.4.2018 nn.633-693 e 714 nonché decisione di rigetto reclamo del TFN-SVE del 16.10.2018, pubblicata con C.U. n.9 TFN-SVE di pari data, successivamente comunicata alla stessa società ASD Borgovercelli;

B. - in favore della società ASD Santhià Calcio in relazione al calciatore Gajon Nicholas, giusta decisione pubblicata con C.U. n. 9/E del 26.4.2018 nonché decisione di rigetto reclamo del TFN-SVE del 16.10.2018, pubblicata con C.U. n.9 TFN-SVE di pari data, successivamente comunicata alla stessa società ASD Borgovercelli;

C. - in favore della società ASD Orizzonti United in relazione ai calciatori La Scala Lorenzo e Rinaldi Dennis, giusta decisione pubblicata con C.U. n. 8/E del 22.3.2018 nn.600-622 nonché decisione di rigetto reclamo del TFN-SVE del 24.7.2018, pubblicata con C.U. n.2 TFN-SVE di pari data successivamente comunicata alla stessa società ASD Borgovercelli;

A.S.D. BORGOVERCELLI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte omissive poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante p.t.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco SIRIANNI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BORGOVERCELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Franco SIRIANNI e di € 500,00 di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione per la società A.S.D. BORGOVERCELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1028 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Radu TODERASCU e della società VIRTUS MERCADANTE S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

RADU TODERASCU, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver all'atto della richiesta di tesseramento con la Virtus Mercadante SSD ARL, dichiarato di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Moldava;

VIRTUS MERCADANTE S.S.D. A.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Radu TODERASCU, e dal Sig. Benito RUSSO in qualità di Presidente per conto della società VIRTUS MERCADANTE S.S.D. A.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Radu TODERASCU e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società VIRTUS MERCADANTE S.S.D. A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1383 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo ANTONINI, Luca CONCOLATO, Sebastiano GROSSO, Simone PICCINELLI, Luciano POZZOLINI e della società A.S.D. SOLBIATESE INSUBRIA CALCIO (ora A.S.D. Solbiatese Calcio 1911), avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO ANTONINI, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 10, comma 2, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le 16 gare sotto indicate nelle fila della Società SOLBIATESEINSUBRIA senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19: *Union Villa Cassano – SOLBIATESEINSUBRIA* del 15.09.2018; *Varesina Sport – SOLBIATESEINSUBRIA* del 12.01.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA - Union Villa Cassano* del 19.01.2019; *Canegrate – SOLBIATESEINSUBRIA* del 26.01.2019; *Rodense – SOLBIATESEINSUBRIA* del 09.02.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Morazzone* del 12.02.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Legnano* del 16.02.2019; *Ardor Lazzate – SOLBIATESEINSUBRIA* del 23.02.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Portichetto* del 9.03.2019; *Castellanzese – SOLBIATESEINSUBRIA* del 16.03.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Sestese* del 23.03.2019; *Varese – SOLBIATESEINSUBRIA* del 30.03.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Fenegrò* del 02.04.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Uboldese* del 06.04.2019; *Solaro – SOLBIATESEINSUBRIA* del 13.04.2019 e *SOLBIATESEINSUBRIA – Lentatese* del 20.04.2019;

LUCA CONCOLATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SOLBIATESEINSUBRIA, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 5 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ANTONINI LORENZO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 5 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19: *SOLBIATESEINSUBRIA – Portichetto* del 9.03.2019; *Varese – SOLBIATESEINSUBRIA* del 30.03.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Uboldese* del 06.04.2019; *Solaro – SOLBIATESEINSUBRIA* del 13.04.2019 e *SOLBIATESEINSUBRIA – Lentatese* del 20.04.2019;

SEBASTIANO GROSSO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SOLBIATESEINSUBRIA, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 9 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ANTONINI LORENZO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 9 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19: *Union Villa Cassano – SOLBIATESEINSUBRIA* del 15.09.2018; *Varesina Sport – SOLBIATESEINSUBRIA* del 12.01.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA - Union Villa Cassano* del 19.01.2019; *Canegrate – SOLBIATESEINSUBRIA* del 26.01.2019; *Rodense – SOLBIATESEINSUBRIA* del 09.02.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Morazzone* del 12.02.2019; *Castellanzese – SOLBIATESEINSUBRIA* del 16.03.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Sestese* del 23.03.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA – Fenegrò* del 02.04.2019; e per aver, inoltre, egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore RUSSO SALVATORE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19: *Union Villa Cassano - SOLBIATESEINSUBRIA* del 15.09.2018;

SIMONE PICCINELLI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SOLBIATESEINSUBRIA, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ANTONINI LORENZO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19: *SOLBIATESEINSUBRIA– Legnano* del 16.02.2019;

LUCIANO POZZOLINI, a) in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD SOLBIATESEINSUBRIA CALCIO, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ANTONINI LORENZO, relativamente alle 16 gare sotto indicate e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle gare sotto indicata, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 16 gare del CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19: *Union Villa Cassano – SOLBIATESEINSUBRIA* del 15.09.2018; *Varesina Sport – SOLBIATESEINSUBRIA* del 12.01.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA - Union Villa Cassano del 19.01.2019; *Canegrate - SOLBIATESEINSUBRIA* del 26.01.2019; *Rodense - SOLBIATESEINSUBRIA* del 09.02.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA - Morazzone* del 12.02.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA - Legnano* del 16.02.2019; *Ardor Lazzate - SOLBIATESEINSUBRIA* del 23.02.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA - Portichetto* del 9.03.2019; *Castellanzese - SOLBIATESEINSUBRIA* del 16.03.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA - Sestese* del 23.03.2019; *Varese - SOLBIATESEINSUBRIA* del 30.03.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA - Fenegrò* del 02.04.2019; *SOLBIATESEINSUBRIA - Uboldese* del 06.04.2019; *Solaro - SOLBIATESEINSUBRIA* del 13.04.2019 e *SOLBIATESEINSUBRIA - Lentatese* del 20.04.2019; e per aver, inoltre, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore RUSSO SALVATORE, relativamente alla gara sotto indicata e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alla gara sotto indicata, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso della gara del CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19: *Union Villa Cassano - SOLBIATESEINSUBRIA* del 15.09.2018;

b) in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SOLBIATESEINSUBRIA, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ANTONINI LORENZO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19: *Ardor Lazzate - SOLBIATESEINSUBRIA* del 23.02.2019;

A.S.D. SOLBIATESE INSUBRIA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo ANTONINI, Luca CONCOLATO, Sebastiano GROSSO, Simone PICCINELLI e Luciano POZZOLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SOLBIATESE INSUBRIA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Lorenzo ANTONINI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Luca CONCOLATO, 40 giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano GROSSO, 10 giorni di inibizione per il Sig. Simone PICCINELLI, 60 giorni di inibizione per il Sig. Luciano POZZOLINI e 300€ di ammenda e 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel

Campionato di competenza stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. SOLBIATESE
INSUBRIA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1114 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico CERRUTI e Bruno MARINELLI e della società US AGROPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO CERRUTI, Presidente della US AGROPOLI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alla circolare n.7 del 01/07/2018 della Lega Nazionale Dilettanti, e recepita dal C.R Campania con il Comunicato nr.1 del 05/07/2018, per aver consentito al giornalista Vessicchio Sergio dell'emittente Canale Cinque TV di eseguire la telecronaca della gara valevole per il Campionato di Eccellenza *US Agropoli – Football Club S. Agnello* del 24 marzo 2019, sprovvista del nulla osta;

BRUNO MARINELLI, Dirigente della US AGROPOLI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 di Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alla circolare n.7 del 01/07/2018 della Lega Nazionale Dilettanti, e recepita dal C.R Campania con il Comunicato nr.1 del 05/07/2018, per aver consentito al giornalista Vessicchio Sergio dell'emittente Canale Cinque TV di eseguire la telecronaca della gara valevole per il Campionato di Eccellenza *US Agropoli – Football Club S. Agnello* del 24 marzo 2019, sprovvista del nulla osta;

US AGROPOLI, in violazione dell'art. 4, comma 1 e del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta relativa al proprio Presidente ed oggettiva per aver i propri dirigenti consentito al giornalista Vessicchio Sergio dell'emittente Canale Cinque TV di eseguire la telecronaca della gara valevole per il Campionato di Eccellenza *US Agropoli – Football Club S. Agnello* del 24 marzo 2019, sprovvista del nulla osta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico CERRUTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US AGROPOLI, e dal Sig. Bruno MARINELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Domenico CERRUTI, 3 mesi di inibizione per il Sig. Bruno MARINELLI e di € 400 di ammenda per la società US AGROPOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmine CASTELLA, Matteo FRASCHINI, e della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE CASTELLA, all'epoca dei fatti Presidente della USD 1913 Seregno Calcio S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità, perché organizzava la gara amichevole LECCO – SEREGNO disputata in data 9.03.2019, omettendo di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della predetta gara, disponendo altresì che la stessa fosse diretta da arbitro non facente parte dell'AIA;

MATTEO FRASCHINI, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della USD 1913 Seregno Calcio S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità, perché organizzava la gara amichevole LECCO – SEREGNO disputata in data 9.03.2019, omettendo di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della predetta gara, disponendo altresì che la stessa fosse diretta da arbitro non facente parte dell'AIA;

U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carmine CASTELLA, Matteo FRASCHINI e Davide ERBA in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione per il Sig. Carmine CASTELLA, di giorni 40 (quaranta) di inibizione per il Sig. Matteo FRASCHINI e di € 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 902 pfi 18/19 adottato nei confronti della Sig.ra Maria Teresa GRATISSI e della società A.S.D CITTA' DI ANAGNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIA TERESA GRATISSI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Anagni, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/19, pag. 17, e in particolare per aver consentito o comunque non impedito al signor Giuseppe Ciotoli l'espletamento di fatto del ruolo di allenatore, in collaborazione con il signor Giorgio Foglietta, nel corso delle sedute di allenamento infrasettimanali e in occasione di una gara di campionato, della squadra Under 17 Elite della A.S.D. Città di Anagni per la stagione sportiva 2018/19, nonché per avere consentito o comunque non impedito che lo stesso signor Giuseppe Ciotoli fosse inserito con il ruolo di massaggiatore in occasione di 10 gare del campionato, pur non essendo abilitato dal Settore Tecnico e senza essere tesserato per la società A.S.D. Città di Anagni né come allenatore, né come operatore sanitario;

A.S.D CITTA' DI ANAGNI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Teresa GRATISSI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D CITTA' DI ANAGNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Teresa GRATISSI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D CITTA' DI ANAGNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1159 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Aziz Arsene LATIFOU e della società A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS, avente ad oggetto la seguente condotta:

AZIZ ARSENE LATIFOU, tesserato per la stagione sportiva 2018-19, in data 08-10-18, per la ASD SAN CASSIANO (matr. 947894) quale calciatore dilettante extracomunitario mai tesserato, partecipante alla gara ASD SAN CASSIANO ONLUS – ASD VERNOLE, disputatasi il 25/11/2018, Campionato di Terza Categoria “Girone A” L.N.D. C.R. Puglia, terminata con il risultato di 2-1, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva riguardante i principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto prendeva parte alla predetta gara, producendo la carta d’identità n. AZ 1016627 validamente rilasciata dal Comune di Ortelle il 07-09-18, recante la data di nascita 20-07-2000, altresì indicata nella dichiarazione del calciatore sottoscritta il 24-09-18 per la richiesta di tesseramento, rivelatasi successivamente non corrispondente a quella reale del 20-12-2000, così come ammesso e confermato dello stesso LATIFOU AZIZ ARSENE;

A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aziz Arsene LATIFOU e dal Sig. Jacopo PEDE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Aziz Arsene LATIFOU e di € 200,00 di ammenda, perdita della gara *ASD SAN CASSIANO ONSLUS – ASD VERNOLE* del 25/11/2018 Campionato Terza Categoria “Girone A” L.N.D. C.R. Puglia, con punteggio di 0-3, e penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019-2020 per la società .S.D. SAN CASSIANO ONLUS;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1178 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca BAIERA, Andrea CARRARINI, Pietro SCROCCA e della società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA BAIERA, all'epoca dei fatti tesserato quale allenatore squadre minori per la A.S.D. Villalba Ogres Moca 1952, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 2.2 lett. e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Villalba Ogres Moca 1952 partecipante al Campionato Allievi Regionali Under 17 organizzato dal C.R. Lazio, consentendo che, in propria vece durante le gare di campionato, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dal sig. Andrea Carrarini, dirigente tesserato privo della necessaria abilitazione federale per l'iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, per come confermato dai soggetti auditi e risultante dalle distinte di gara in atti che non recano alcun nominativo alla voce allenatore e indicano pressoché costantemente il sig. Carrarini quale massaggiatore;

ANDREA CARRARINI, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore per la A.S.D. Villalba Ogres Moca 1952, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F. nonché al punto 2.2 lett. e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore e in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, di fatto assunto nel corso delle gare ufficiali la conduzione della squadra della A.S.D. Villalba Ogres Moca 1952 partecipante al Campionato Allievi Regionali Under 17 organizzato dal C.R. Lazio, formalmente affidata al sig. Luca Baiera per come confermato dai soggetti auditi e risultante dalle distinte di gara in atti, che non recano alcun nominativo alla voce allenatore e indicano pressoché costantemente il sig. Carrarini quale massaggiatore;

PIETRO SCROCCA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Villalba Ogres Moca 1952, nella richiamata qualità in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 2.2 lett. e) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito al sig. Luca Baiera di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Villalba Ogres Moca 1952 partecipante al Campionato Allievi Regionali Under 17 organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Andrea Carrarini, soggetto privo della necessaria abilitazione federale e tesserato per la Società quale dirigente accompagnatore, di svolgere l'attività quale allenatore responsabile di detta squadra durante le gare di campionato, per come da confermato dai soggetti auditi e dallo sesso

presidente e risultante dalle distinte di gara in atti, che non recano alcun nominativo alla voce allenatore e indicano pressoché costantemente il sig. Carrarini quale massaggiatore;

A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alle quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca BAIERA, Andrea CARRARINI e Pietro SCROCCA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 80 (ottanta) di squalifica per il Sig. Luca BAIERA, giorni 80 di inibizione per il Sig. Andrea CARRARINI, giorni 80 di inibizione per il Sig. Pietro SCROCCA e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1509 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Alex CORDAZ e della società FC CROTONE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEX CORDAZ all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Crotone s.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente sino al 17.6.2019 (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per avere lo stesso, nell'ambito del procedimento promosso dalla società F.C.D. Conegliano nei confronti della F.C. Crotone avente ad oggetto la richiesta di pagamento del premio alla carriera a lui riferibile, tenuto un contegno non collaborativo e reticente, contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità; in particolare:

a.- per aver omesso di riscontrare la richiesta pervenuta dalla società F.C.D. Conegliano 1907 s.r.l. datata 27.12.2017 e pervenuta in data 4.1.2018, con la quale gli veniva richiesto di indicare le stagioni sportive nel corso delle quali era stato tesserato per tale sodalizio;

b.- per aver affermato, in modo inverosimile - in sede di procedimento di reclamo dinanzi al Tribunale Nazionale Federale Sezione Vertenze Economiche, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 4.4.2019 fatta pervenire a detto Organo Giudicante ed acquisita agli atti - di non ricordare in quali anni era stato tesserato con la società Conegliano Calcio;

FC CROTONE S.R.L., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente sino al 17.6.2019 (art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo calciatore tesserato, Sig. Cordaz Alex;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alex CORDAZ e dal Sig. Giovanni VRENNA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC CROTONE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Alex CORDAZ e di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FC CROTONE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina